

SENT. N. 20217/13
R.G. 6295/12
CROM. 63.88/13
REP. -----

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli - VI sezione Civile - in persona della dott.ssa [REDACTED]

[REDACTED] ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 48915 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione esattoriale

TRA

[REDACTED] C.F. [REDACTED] elett.te dom.ta in Napoli alla [REDACTED]
Francesco Paolo Michetti, 1, presso lo studio dell'avv. Domenico Terracino che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

Attrice

E

Equitalia Polis S.p.A. - Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Avellini in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bracco n. 20

Convenuto - contumace

Conclusioni: L'attore concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.

FATTO E DIRITTO

F. De

Con atto di notificato in data 27.04.2012 l'attrice proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071 2009 0168337 [REDACTED] emessa al fine di ottenere il pagamento di una presunta contravvenzione stradale elevata dalla Sezione della Polizia Urbana del Comune di Napoli, del 21.03.2007 notificata il 4.08.2007... Rilevava l'attrice che avverso il verbale num. 2100059 [REDACTED], la sig.ra [REDACTED] a mezzo degli avv. ti [REDACTED] e Terracino, presentava opposizione ex art. 22.L. 689/81 al Giudice di Pace di Napoli.

La causa veniva assegnata all'ottava sezione, Giudice [REDACTED], R.G. n. 78176/2007.

Il 29.02.2008. veniva depositato il dispositivo di accoglimento, num. 13427/2008.

Pertanto, non avendo presentato appello nei termini di legge e decorsi i termini di legge, la sentenza num. 13427/2008 era passata in giudicata, quindi nulla è dovuto dalla sig.ra

[REDACTED] all'Equitalia Polis S.p.A.

Tanto premesso chiedeva in via preliminare, sospendere provvisoriamente gli effetti conseguenti all'impugnata cartella di pagamento num. 071.2009.0168337 [redacted]; accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento num. 071.2009.0168337 [redacted], per tutti i motivi esposti in premessa e per l'effetto ordinarsi la cancellazione dal ruolo delle cartelle di pagamento della cartella *de qua* e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra [redacted].

In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rapp.te. p.t. e per l'effetto: condannare la Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rapp.te. p.t. al risarcimento di tutti i danni patiti e patibili che qui si determinano nella somma indicativa di € 500,00 o nella maggiore o minore somma che l'On.le Giudicante riterrà più equa, il tutto nei limiti della competenza per valore dell'On.le Giudice di Pace adito, ed in ogni caso nei limiti del valore della causa pari ad € 1033,00.

La convenuta non costituiva in giudizio rimanendo contumace.

Sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe il giudice assegnava la causa a sentenza va in via preliminare sottolineato che nel caso di specie l'intimazione risulta essere fondata su crediti basati su infrazioni al Codice della Strada pertanto, si versa in materia devoluta alla giurisdizione della Giudice ordinario e, in particolare del Giudice di Pace.

Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione. Invero, risulta provato *per tabulas* che avverso il verbale num. 2100059 [redacted], la sig.ra [redacted] a mezzo degli avv.ti [redacted] e Terracino, presentava opposizione ex art. 22 L. 689/81 al Giudice di Pace di Napoli e che con sentenza n. 13427/2008 il dott. [redacted] accoglieva il ricorso (cfr. copia sentenza in atti). Per quanto riguarda la richiesta di condanna al risarcimento dei danni "patrimoniali e personali", così come richiesti dall'attore, la stessa non ne ha dato la prova, per cui detta domanda va disattesa.

Alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali della S.C. può invece essere accolta la richiesta di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc in quanto all' "accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta infatti l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata

iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa. danni la cui
esistenza può essere desunta dalla comune esperienza". Pertanto, il danno da lite
temeraria può liquidarsi in via equitativa in € 200,00 oltre interessi dalla domanda al
soddisfo.

Le spese del giudizio liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott. ssa [REDACTED]
definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da [REDACTED] contro
Equitalia Polis S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. . così decide:

- a) accoglie parzialmente la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la
cartella di pagamento impugnata;
- b) Accoglie altresì la richiesta di risarcimento del danno ex art 96 cpc e per l'effetto
condanna la Equitalia Sud S.p.A. al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
200,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
- c) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente
giudizio che liquida in complessivi € 550,00 di cui € 50,00 per esborsi oltre IVA e CPA
come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.

Napoli li 01.06.2013

Il Giudice di Pace

Dott. [REDACTED]

[REDACTED]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li. 6/6/13

[REDACTED] p.a. 83